



COMUNE DI LETOJANNI Città Metropolitana di Messina

ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" DA PARTE DI DISCENDENTI DI AVI ITALIANI EMIGRATI ALL'ESTERO.

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite presentazione dei documenti come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno K 28.1 - 08/04/1991.

PROCEDURA

PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)

- L'interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana si deve presentare all'Ufficio dei Servizi Demografici munito di tutte le fotocopie dei documenti a corredo per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- L'Ufficiale di Stato Civile verifica, nell'arco temporale di una settimana, l'idoneità dei documenti, affinché l'interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica, presupposto fondamentale per poter formalizzare l'istanza di riconoscimento "Jure sanguinis".
- L'Ufficio riceverà gli interessati il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- Sono lavorabili quattro pratiche al mese, e raggiunto il limite non potranno essere accolte ulteriori istanze; A tal proposito si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al Consolo italiano competente.

SECONDA FASE ISCRIZIONE ANAGRAFICA

- Dopo l'esito favorevole di cui sopra l'interessato potrà richiedere l'iscrizione anagrafica presso lo stesso ufficio, presentandosi con:
 - passaporto originale
 - copia del codice fiscale
 - contratto d'affitto/comodato d'uso registrato o titolo di proprietà dell'immobile

e aspettare la chiusura positiva della pratica di iscrizione anagrafica, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe che può durare fino ad un massimo di 45 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza;

- L'interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell'Interno n.32/2007 e n.52/2007. Se gli interessati provengono da paesi che non applicano gli accordi di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall'ingresso in Italia;

PRECISAZIONE: Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. È necessario presentarsi di persona allo sportello.

Se il procedimento dovesse prolungarsi oltre i tre mesi dalla data di ingresso in Italia, l'interessato dovrà recarsi alla Questura per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per riconoscimento cittadinanza italiana e presentarlo allo sportello dell'Ufficio Servizi Demografici.

TERZA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE

- Dopo l'esito favorevole dell'iscrizione anagrafica (45 giorni) l'interessato potrà formalizzare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza "Jure sanguinis" allegando tutta la documentazione in originale;
- L'istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro;
- Il funzionario incaricato dal Sindaco provvederà ad espletare tutte le procedure che servono al riconoscimento della cittadinanza previste dalla circolare K28.1/1991;
- L'interessato dovrà attendere le risposte dai Consolati competenti al fine di definire il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana;

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- Al termine della terza fase, il funzionario chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana dalla nascita e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana, il termine di conclusione massimo di chiusura del procedimento è definito in 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta (terza fase)

PRECISAZIONI

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio si presenti o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

Gli atti (originali) formati all'estero da autorità straniere, devono essere:

legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente, tradotti in lingua italiana.

La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE/STATO CIVILE
ANGEELA TERRACINA

IL SINDACO
ALESSANDRO COSTA